

AUTONOMIE LOCALI

Personale. Nel Milleproroghe cinque anni di tempo in più a patto di conseguire «ulteriori risparmi» di spesa

Sanatoria incrociata sui decretati

Nella riforma piani di recupero allungati per evitare tagli ai fondi oltre il 25%

Tiziana Grandelli

Miro Zamberlan

■ Scomparsa la sanatoria sui fondi per il salario accessorio presente nelle prime bozze, dal decreto legislativo con la riforma del pubblico impiego spunta una rassicurazione più morbida per chi ha «sbagliato» a quantificare le risorse per la contrattazione collettiva. Il testo trasformato in decreto non concede sconti per gli enti che superano i vincoli finanziari collegati al merito, e conferma l'obbligo di recupero a fronte dell'accertamento di violazioni da parte della Corte dei Conti, della Ragioneria generale o della Funzione pubblica.

L'attuale articolo 40, comma 3, quinquies, del decreto legislativo 165/2001 prevede il rientro nella sessione negoziale successiva, anche se è fatto l'articolo 4 del decreto legge 16/2014 (il cosiddetto «salva-Roma») consente una rassicurazione per un numero di anni pari a quello in cui si è riscontrato l'errore. Con l'entrata in vigore del decreto attuativo della riforma, se il testo passerà all'esame di Parlamento, Consiglio di Stato e dei territoriali, questo termine verrà ulteriormente allungato qualora la quota annuale dovesse superare il 25% del fondo. A questo punto nasce il primo problema, in quanto l'ultimo periodo del comma 3

quiquies rinvia l'entrata in vigore della disposizione alla sottoscrizione del prossimo contratto nazionale. Ad ogni buon conto la questione potrebbe trovare una soluzione perché lo stesso schema di decreto modifica anche l'articolo 4 del salva-Roma creando un testo normativo parallelo e sostanzialmente identico a quello appena descritto. Il D.l. 16/2016 è immediatamente applicabile, ma dopo la sottoscrizione del prossimo

FUORI «VIRTUOSI»
Tempi supplementari offerti dal Milleproroghe solo per gli enti che superano il rapporto dipendenti-abitanti previsto per i dissestati

mo contratto nazionale ci saranno due norme che regolamentano la stessa fattispecie. Anche successivamente a questa modifica non si capisce come si debbano comportare gli enti che hanno spinto troppo sull'utilizzo dei fondi di cui dispongono in modo dispendioso e risorse sufficienti per ammortizzare le somme contestate in sede ispettiva.

L'accanimento del legislatore sul punto è ulteriormente accentuato dalla legge di conversione

del Milleproroghe, che interviene ancora sull'articolo 4 del salva-Roma introducendo la possibilità di allungare i piani di recupero in essere alla data di entrata in vigore della norma per un periodo non superiore a cinque anni. La dilazione concessa solo alle amministrazioni che abbiano già adottato «misure di contenimento della spesa per il personale» che devono necessariamente aggiungersi all'elenco di quelle già adottate. Si chiede se l'ente deve conseguire «virtuose» possano accedere agli ulteriori cinque anni la risposta sembrerebbe negativa. Non è finita, la dilazione è concessa a verificarsi congiuntamente di tutte le condizioni: il risparmio nei piani di razionalizzazione deve essere garantito; l'ente deve conseguire «ulteriori riduzioni di spesa» (non specifica di personale) a spese anche su altri settori, compreso le società e enti controllati.

Se mai fosse possibile compiacersi maggiormente questo provvedimento, il comma 3 quinquies che uscirà dalla riforma prevede anche la possibilità di «proteggere» i piani di recupero ai sensi della legge vigente. A cosa si fa riferimento se il quadro norma-



QUOTIDIANO ENTI LOCALI
Prove di semplificazione per le regole su giudizi e premi

Sul Quotidiano degli enti locali e della Pa tutti i giorni l'offerta informativa del Gruppo Sole 24 Ore e gli approfondimenti originali per amministratori, dirigenti, funzionari e revisori dei conti. Nell'edizione online oggi:
- Un'analisi di Renato Ruffini sulle novità per la valutazione previste dal decreto della riforma Madia
- Un'articolo di Anna Guiducci e Patricia Ruffini sul danno erariale da mancata riscossione delle entrate

tivo è quello sopra descritto? Forse la disposizione si riferisce al caso speciale previsto nel Milleproroghe che concede gli ulteriori cinque anni, ma questa è una deroga che si applica solo agli enti che hanno in essere un recupero al 31 febbraio.

Forse potrà consolarsi il fatto che con i prossimi contratti è prevista la semplificazione della disciplina sulla dotazione e sull'utilizzo dei fondi per la contrattazione collettiva. Nel frattempo dal 2017 viene introdotto un nuovo blocco del trattamento accessorio che non potrà superare quello destinato nel 2016. Al contrario, sembra cancellata la riduzione in base ai dipendenti cessati.

A che cosa serve tutto questo? L'aristocrazia dovrebbe essere colpevole per la risoluzione degli errori commessi in passato. Abben videro però l'impianto normativo di fatto togliere ogni sanzione diretta a chi non rispetta i vincoli finanziari perché si dovrebbero adottare oggi comportamenti prudenti e di qualità. Il quantificatore delle risorse aggiuntive è l'unico rischio è quello di recuperare domandati fondi futuri e solo in caso di verifica. E come tutti sanno la politica va degli oggi.

Secondo livello. Cambia il rapporto legge-contratti

Intese integrative, triplo vincolo alle scelte unilaterali

Arturo Bianco

■ L'ampliamento degli spazi lasciati alla contrattazione collettiva e alle altre forme di relazione sindacale è senza alcun dubbio uno degli elementi caratterizzanti di maggiore rilievo dello schema di decreto legislativo di riforma del pubblico impiego emanato in attuazione della legge 124/2005, approvata in via preliminare dal Governo e trasmesso al Parlamento mercoledì scorso. Si può dire che la scelta legislativa è quella di cambiare completamente pagina rispetto alle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 150/2009, che avevano limitato il ruolo della contrattazione collettiva, e quindi delle organizzazioni sindacali, a vantaggio degli spazi riservati alla legge, ai regolamenti ed agli eventuali accordi adottati dai dirigenti.

La modifica indubbiamente di maggiore rilievo è quella contenuta nel nuovo testo dell'articolo 40, comma 1, dalla limitazione dell'intervento dei contratti alla sola sfera degli obblighi e dei diritti strettamente connessi al rapporto di lavoro, oltre che alle relazioni sindacali e al trattamento accessorio, si passa all'estensione della competenza della contrattazione all'intero rapporto di lavoro.

Assai importante è anche la revisione, restrizione, delle clausole che consentono alle amministrazioni di decidere unilateralmente, anche se per un periodo provvisorio, in caso di mancato raggiungimento di una intesa con le organizzazioni sindacali. Questo risultato viene perseguito attraverso tre interventi legislativi: il primo, che altera il rispetto a questo istituto solo previsto nei contratti collettivi a livello nazionale; il secondo, che prevede la sanzione della nullità per le disposizioni contrattuali che prevedono vincoli superiori rispetto a quelli dettati dal legislatore in materia di procedimenti disciplinari, mentre i contratti dovranno prevedere le sanzioni per le assenze ingiustificate nei giorni precedenti la successione a quelli fissati.

Infine va ricordato che la previsione per cui i contratti nazionali possano intervenire sulle procedure e le modalità della scelta unilaterale e che sulle assunzioni flessibili gli interventi sono rimessi alla contrattazione nazionale e non a quella decentrata.

Partecipate
L'amministratore monocratico non sfugge ai controlli

Massimiliano Attali

■ Fra ridurre le società partecipate, eliminando quelle che non servono e che servono a troppo poco, e ridurre il loro assetto interno, sarebbe il caso di evitare soluzioni frettolose, che rifuggano da distinzioni invece necessarie.

Non è a ben vedere faccenda liquidabile nei termini di semplicità della difesa o della guerra di «poltroncino» o a collaudati meccanismi di lottizzazione. Il tema è un altro: se vi sono partecipate che servono realmente, si tratta di far funzionare bene, in una cornice di buona gestione e, insieme, di legalità.

Di qui la domanda: con quali modalità all'amministratore unico il dato di esercizio dei poteri riassunti nella sua figura senza alterare il modello naturale di funzionamento dell'ente nel suo complesso?

E infatti evidente che se l'esercizio in forma monocratica dei poteri riassunti nella figura dell'amministratore unico si estrinseca anche di fuori della sede propria rappresentata da una solida forma formale (previamente convocata, con ordine del giorno, naturalmente verbalizzata), ciò impedirebbe agli organi interni di revisione o di controllo (e, per le sole società statali, al magistrato della Corte dei conti indicato dalla legge 150/2009, di svolgere la propria essenziale funzione di vigilanza e controllo).

Senza semplificare troppo, un certo modo di intendere l'operatività dell'amministratore unico nella partecipazione finisce, all'evidenza, con l'esplicitazione di funzione di controllo prevista dalla legge (nelle sue diverse e indicate possibili declinazioni) di una delle principali (e sicuramente della più tempestiva delle) occasioni di naturale esplicazione. Insomma, il rischio è: meno amministratori, meno controllo.

È diverso il caso, nel nostro differenziale, di una scelta legislativa di passare da consigli di amministrazione plebei e sovranamente a organi di amministrazione a tre o (massimo) cinque componenti, remunerati il giusto, non offre forse il pregio di garantire, in astratto (e salvo le sanzioni di legge nei casi concreti di devianza), una sana dialettica interna (all'interno del consiglio di amministrazione, e fra quest'ultimo, nella somma dei suoi componenti, e gli organi di controllo)?

Una dialettica interna, questa, il cui sacrificio - in nome di una malintesa idea di spending review, se questa è la logica - potrebbe rivelarsi un prezzo, a livello sistematico, troppo alto da pagare?

Da questo punto di vista, appare percipientemente la scelta di ripensare - operata nel decreto correttivo al testo unico in materia di partecipate approvato nel consiglio dei ministri del 17 febbraio - di non fare dell'amministratore unico la regola generale, e del consiglio di amministrazione a tre o cinque componenti, invece, l'eccezione. E certamente un atto di fiducia verso l'autonomia decisionale dei soci pubblici, che andrà ripagata nei fatti, con scelte appropriate. In ogni caso, appare necessario un chiarimento sul servizio in forma monocratica dei poteri dell'amministratore unico (quando proprio questa dovesse essere la forma in concreto preferita, in questo o quel caso specifico, esso deve essere esplicitato nella sede in cui quei poteri si esprimono ordinariamente in forma collegiale, ovvero la seduta cui partecipano anche gli organi di revisione o di controllo, previsto, il magistrato della Corte dei conti.

Premi e organizzazione. Informativa ai sindacati sul fabbisogno di personale soltanto se lo prevede il contratto nazionale del comparto

Parametri «centralizzati» su valutazione e premi

■ Carattere vincolante degli obiettivi fissati dal dipartimento della Funzione Pubblica sul versante della valutazione. Su quello della riforma del testo unico delle leggi sul lavoro pubblico vengono previsti l'obbligo di tenere conto delle indicazioni date dal dipartimento per l'assegnazione degli obiettivi e per l'individuazione delle tipologie di personale da assumere, il divieto di dare corso alle stabilizzazioni per le amministrazioni che nell'arco temporale 2012/2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. E ancora la fissazione del tetto del 25% del fondo per il recupero delle somme illegittimamente inserite nei fondi, la possibilità in via sperimentale di aumentare le risorse destinate alla realizzazione di obiettivi di miglioramento della

gestione e, per le regioni e le Città metropolitane, la possibilità di superare il tetto del fondo per la contrattazione decentrata. Sono queste le più importanti novità dettate per le regioni e le Città metropolitane, le cui indicazioni dettate a livello nazionale per la fissazione degli obiettivi. Sempre sul terreno della loro assegnazione si prevede che, nel caso di gestione associata, i target debbano essere fissati almeno per una parte in modo da dare risposta a questa nuova esperienza. Altra disposizione specifica di grand rilievo è il vincolo che, nel caso di differimento del termine per l'adozione dei bilanci preventivi, siano comunque assegnati obiettivi tali da garantire la continuità dell'azione amministrativa. Si prevede che la relazione sulla performance per gli enti locali

possa essere unificata con il rendiconto gestione. Nel decreto sulla riforma del lavoro pubblico si conferma che per l'approvazione in giunta del bilancio triennale del fabbisogno del personale, documento che prende il posto della dotazione organica, si debba dar corso all'informazione preventiva ai sindacati, ma solo se lo prevede il contratto nazionale. I Comuni non possono stabilizzare i lavoratori precari se nel periodo compreso tra il 2012 e il 2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. Sempre in materia di stabilizzazione viene consentito alla regione Sicilia e ai suoi enti locali di destinare a questo scopo anche le risorse trasferite dalla regione per il finanziamento degli oneri per i precari finanziati dallo stesso ente regionale, a con-

dizione che si contragga la spesa complessiva del personale. Regioni ed enti locali, nel tetto del fondo 2016, possono aumentare la parte variabile delle risorse destinate alla incentivazione del personale per il raggiungimento di obiettivi di miglioramento della gestione e della qualità dei servizi. Regioni e Città metropolitane, entro i vincoli dettati da un decreto della Funzione Pubblica ed a condizione che siano in possesso dei parametri di virtuosità da fissare con un provvedimento ad hoc, per il triennio 2016/2018 potranno aumentare i propri fondi per la contrattazione decentrata e superare i tetti alle assunzioni di personale, delegando le procedure alla commissione Rigan.

A.R.

ESPRESSO/AGF/REUTERS

Cassa depositi e prestiti spa

FINANZIAMENTI PUBBLICI

CONDIZIONI VALIDE dalle ore 12:00 del giorno 03/03/2017 alle ore 11:59 del giorno 10/03/2017

COMUNI E PROVINCE

Prestito Ordinario					Prestito Flessibile				
Inizio ammortamento					Inizio ammortamento				
01/07/17					01/01/19				
Tasso fisso					Tasso fisso				
Amm. (anni)					Amm. (anni)				
Spread su Euribor (%)					Spread su Euribor (%)				
15	1,400	2,330	N/D	2,330	10	N/D	N/D	N/D	N/D
20	1,550	2,630	1,550	2,630	15	N/D	N/D	N/D	N/D
25	2,000	3,190	2,000	3,190	20	N/D	N/D	N/D	N/D
29	2,000	3,190	2,000	3,190	24	2,000	2,000	2,000	2,000

REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Prestito a Erogazione Unica a Quota Capitale Costante					Prestito a Erogazione Multipla				
Spread unico per Tasso variabile e fisso					Scadenza Periodo di utilizzo				
Prima data di pagamento 30/06/17					2018				
Numero rate					Spread unico (%) per Tasso variabile e fisso				
Scadenza					2020				
30/06/17					2021				
20	31/12/26	N/D	30/06/27	1,250	20	N/D	N/D	N/D	N/D
30	31/12/31	N/D	30/06/32	1,400	30	N/D	N/D	N/D	N/D
40	31/12/36	N/D	30/06/37	1,550	40	N/D	N/D	N/D	N/D
50	31/12/41	N/D	30/06/42	2,000	50	2,000	2,000	2,000	N/D
60	31/12/46	2,000	30/06/47	N/D	60	2,000	2,000	2,000	N/D

AZIENDE SANITARI, ENTI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, UNIVERSITÀ E ISTITUTI ASSIMILATI, ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, AGENZIE REGIONALI PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

Mutui Fondari senza Presempimento a Erogazione Unica

Prima data di pagamento					Tasso variabile				
Scadenza					Tasso fisso				
30/06/17					30/06/17				
Numero rate					Spread (%)				
Scadenza					Amm. (anni)				
30/06/17					01/07/17				
10	31/12/21	0,750	31/12/21	0,750	10	0,750	N/D	N/D	N/D
20	31/12/26	N/D	31/12/26	N/D	20	1,250	N/D	N/D	1,250
30	31/12/31	N/D	31/12/31	N/D	30	N/D	N/D	N/D	N/D
40	31/12/36	N/D	31/12/36	N/D	40	N/D	N/D	N/D	N/D
50	31/12/41	N/D	31/12/41	N/D	50	N/D	N/D	N/D	N/D
60	31/12/46	2,000	31/12/46	2,000	60	2,000	2,000	N/D	2,000

AVVISO

Contabilità. Agenda ricca di scadenze intorno ai bilanci

Dal riaccertamento ai certificati marzo fitto per ragionieri e revisori

Anna Guiducci

Patricia Ruffini

■ Calendario di marzo fitto di attività e scadenze impegnative per i responsabili finanziari e revisori dei conti degli enti locali. Al primo posto ci sono gli adempimenti relativi alla chiusura del rendiconto 2016, per il quale è necessario per la prima volta l'applicazione del principio di adozione dei nuovi schemi (con eccezione per gli enti che hanno potuto deliberare lo slittamento al 2017). Alla chiusura dei conti 2016 si accompagna la certificazione dei costi, quale la certificazione dei sostituti d'imposta, la cui consegna è da

effettuare entro il 7 marzo (ai perceptorati va inviata entro il 31 marzo).

Per la nuova programmazione dell'approvazione in consiglio entro il 31 marzo del Dup (o del bilancio di aggiornamento) e della nota di aggiornamento e del bilancio di previsione 2017/18, determina l'obbligo della preventiva approvazione da parte della giunta degli schemi da inviare ai revisori per l'espressione del parere, entro i termini fissati nel regolamento di contabilità.

Entro il 12 marzo, in relazione al riaccertamento straordinario dei residui, tutti gli enti, compresi quelli che non hanno registrato un disavanzo, devono inviare alla Ragioneria Generale, tramite il portale del pargello di bilancio, i dati riguardanti gli esiti dell'operazione. La sanzione in caso di mancata invio è prevista solo per gli enti che hanno determinato un disavanzo da riaccertamento straordinario. La certificazione dell'adempimento consente a tutti gli altri di partecipare alla distribuzione degli incentivi.

Entro il 31 marzo gli enti locali devono poi inviare alla Ragioneria Generale, tramite il portale del pargello di bilancio, la certificazione sul rispetto del pargello di bilancio 2016. Il mancato invio entro as-soggette l'ente a tutte le sanzioni previste per chi sfiora i vincoli di finanza pubblica. La certificazione va firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'ente, dal responsabile del servizio fi-

nanziario e dai revisori. Sempre in materia di pargello di bilancio, prendono avvio entro il 15 marzo le istanze regionali con avviso da pubblicare sul sito con cui sono definite le regole di cessione e acquisizione degli spazi finanziari. Mentre, a fronte delle richieste effettuate entro il 20 febbraio, entro il 31 marzo sono definiti gli spazi finanziari assegnati per interventi di edilizia scolastica ed entro il 15 marzo quelli per investimenti diversi dall'edilizia scolastica.

In materia di personale, entro il 31 marzo gli enti possono adottare i piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione del personale. In base all'articolo 4 del D.l. 16/2016, il 10% delle eventuali economie aggiuntive, effettivamente realizzate, possono essere utilizzate per la contrattazione integrativa, anche allo scopo di finanziare l'erogazione dei premi d'ecceellenza.

A fine mese, anche il termine per inviare al ministero dell'Interno la certificazione dei costi sostenuti o da sostenere per l'esecuzione anticipata di lavori di manutenzione, è previsto per il 31 marzo al 30 settembre (di ogni anno) il termine per comunicare all'Agcom, per via telematica, le spese di carattere pubblicitario effettuate nell'esercizio precedente (delibera Autorità n. 59/17/Cons del 18 febbraio).

cdp

www.cdp.it

ESPRESSO/AGF/REUTERS

ESPRESSO/AGF/REUTERS